ANIE FEDERAZIONE

FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

Le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza degli impianti

L'impatto del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Ministeriale 37/2008 sul settore degli ascensori e scale mobili

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

Giuseppe Lupo

Presidente AssoAscensori

AssoAscensori
Associazione Nazionale
Industrie Ascensori e Scale Mobili

riunisce le Aziende che effettuano progettazione, produzione di impianti e/o componenti, installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili

AssoAscensori

4.000 addetti

45% mercato nuovi impianti

35% mercato servizi

Federazione ANIE

800 Aziende

59 miliardi di fatturato

136.000 addetti

ELA

L'impegno di AssoAscensori

migliorare	continuamente la sicurezza di utenti e addetti
promuovere	la cultura della sicurezza, della qualità e del servizio a clienti e utenti
garantire	l'accesso per tutti gli utenti a edifici e spazi abitativi
sostenere	la crescita competitiva del settore
essere	interlocutore attivo nei rapporti con le Istituzioni
promuovere	l'immagine e lo sviluppo dell'industria ascensoristica italiana
diffondere	i principi etici tra gli associati
favorire	la crescita e lo sviluppo degli associati

L'Industria italiana di Ascensori, Scale mobili e Montacarichi

Fatturato 2006 segmentato per attività

(distribuzione %)

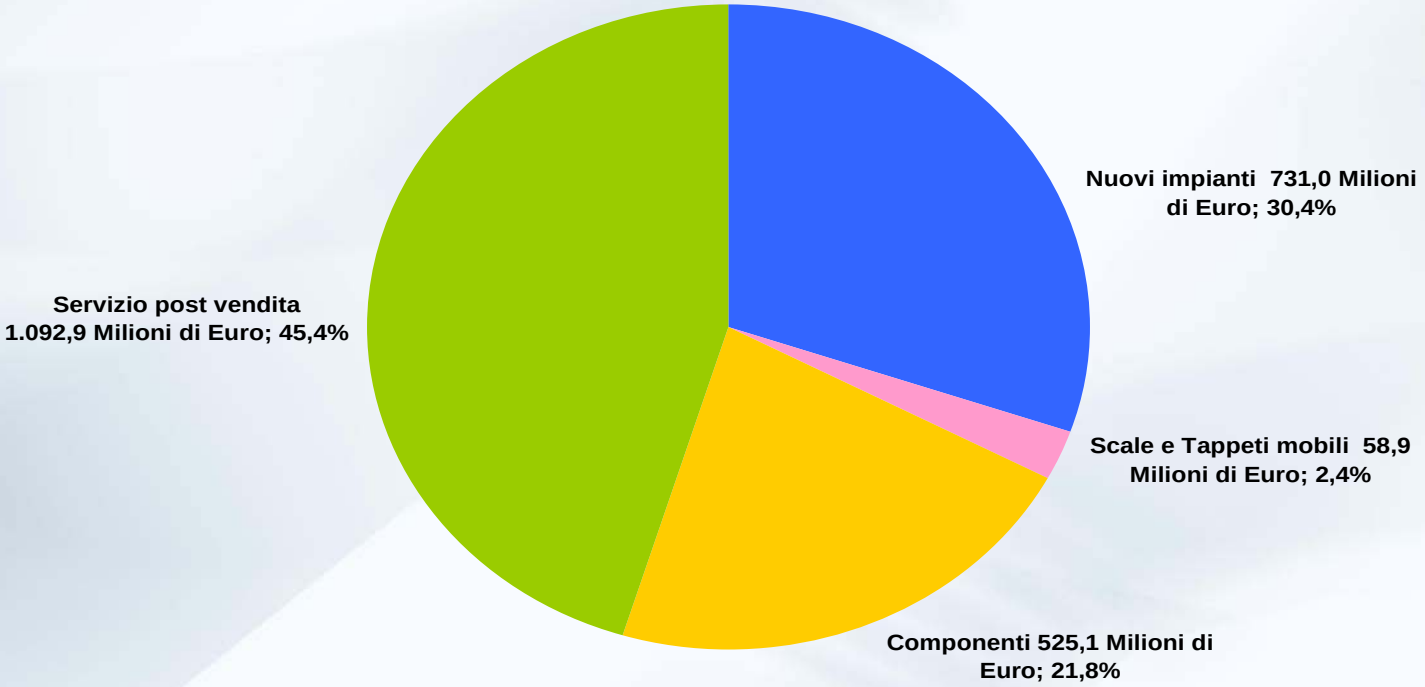

Fonte: elaborazioni su questionari aziendali

L'Industria italiana di Ascensori, Scale mobili e Montacarichi

Fatturato 2006 segmentato per prodotto

(distribuzione %)

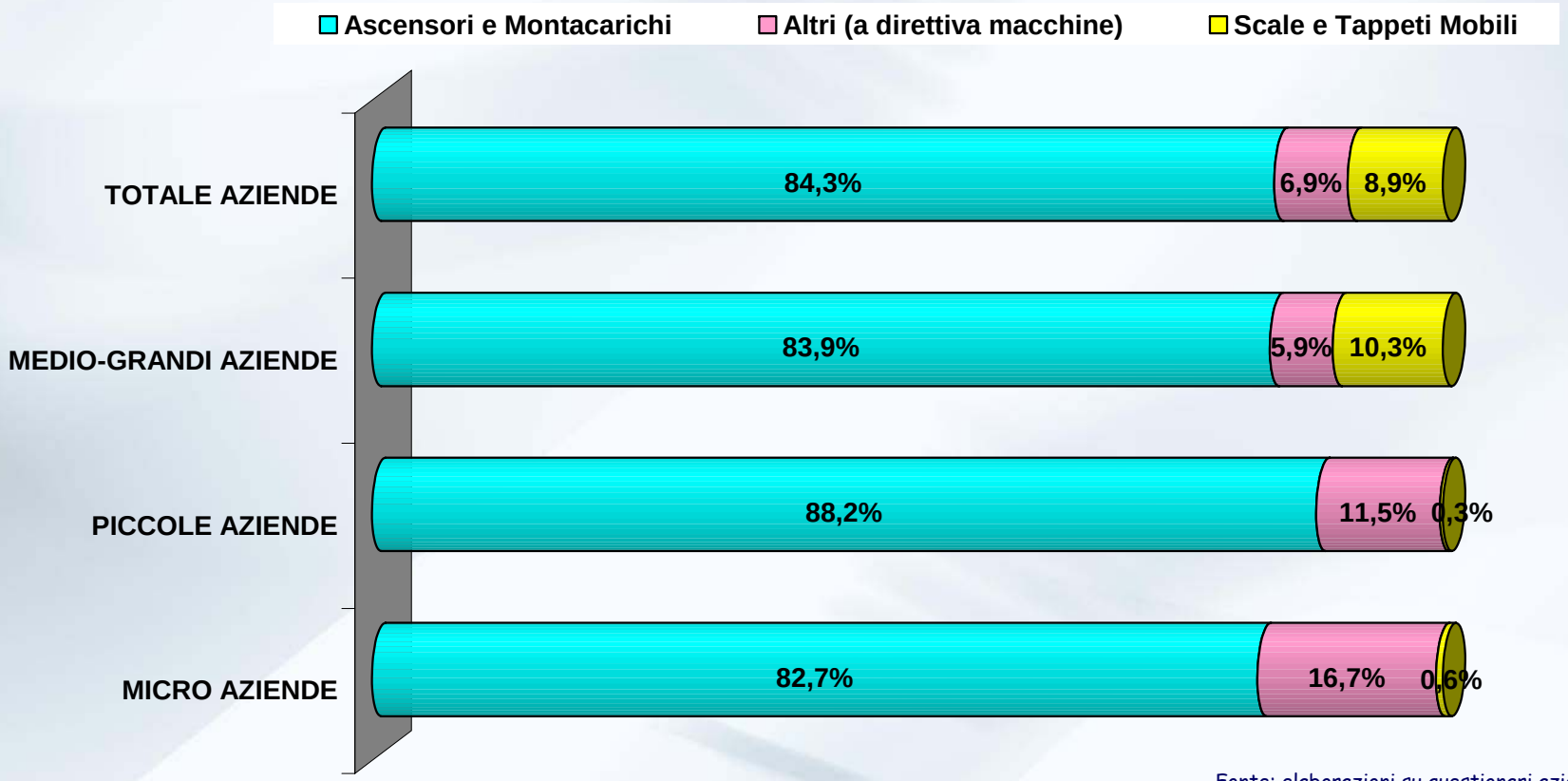

Fonte: elaborazioni su questionari aziendali

Le statistiche AssoAscensori

Infortuni dipendenti

NUMERO INFORTUNI – INDICE DI FREQUENZA

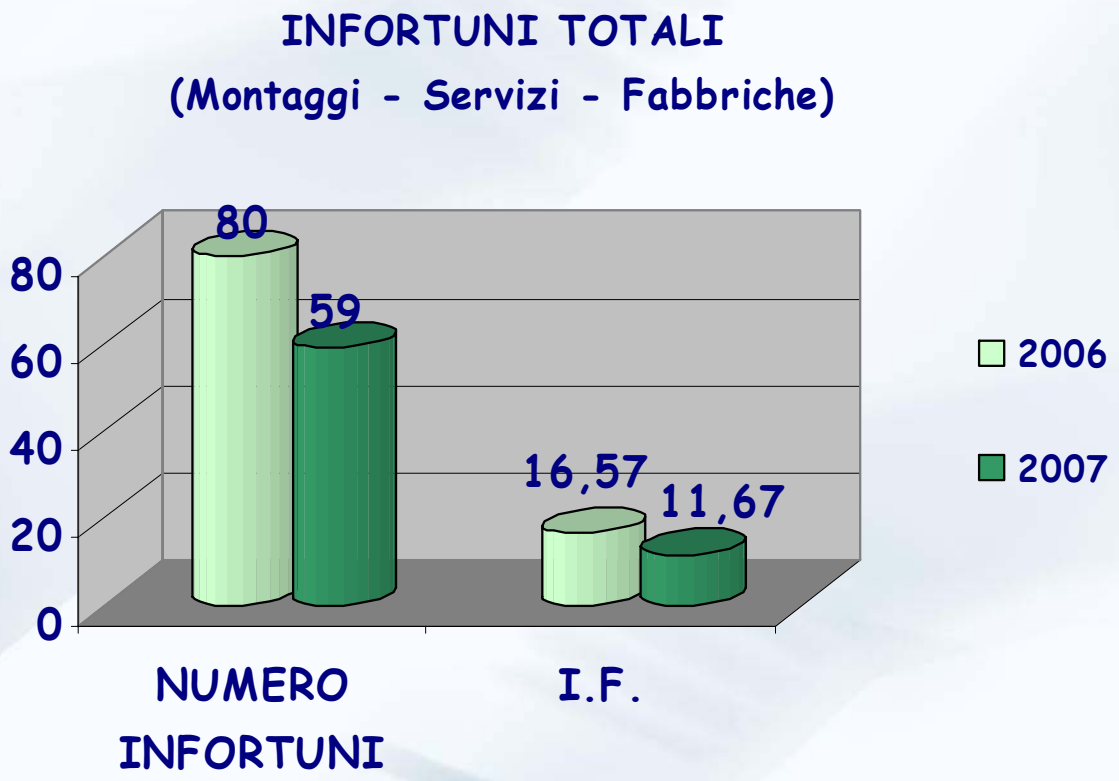

Infortuni dipendenti

GIORNI PERSI – INDICE DI GRAVITÀ

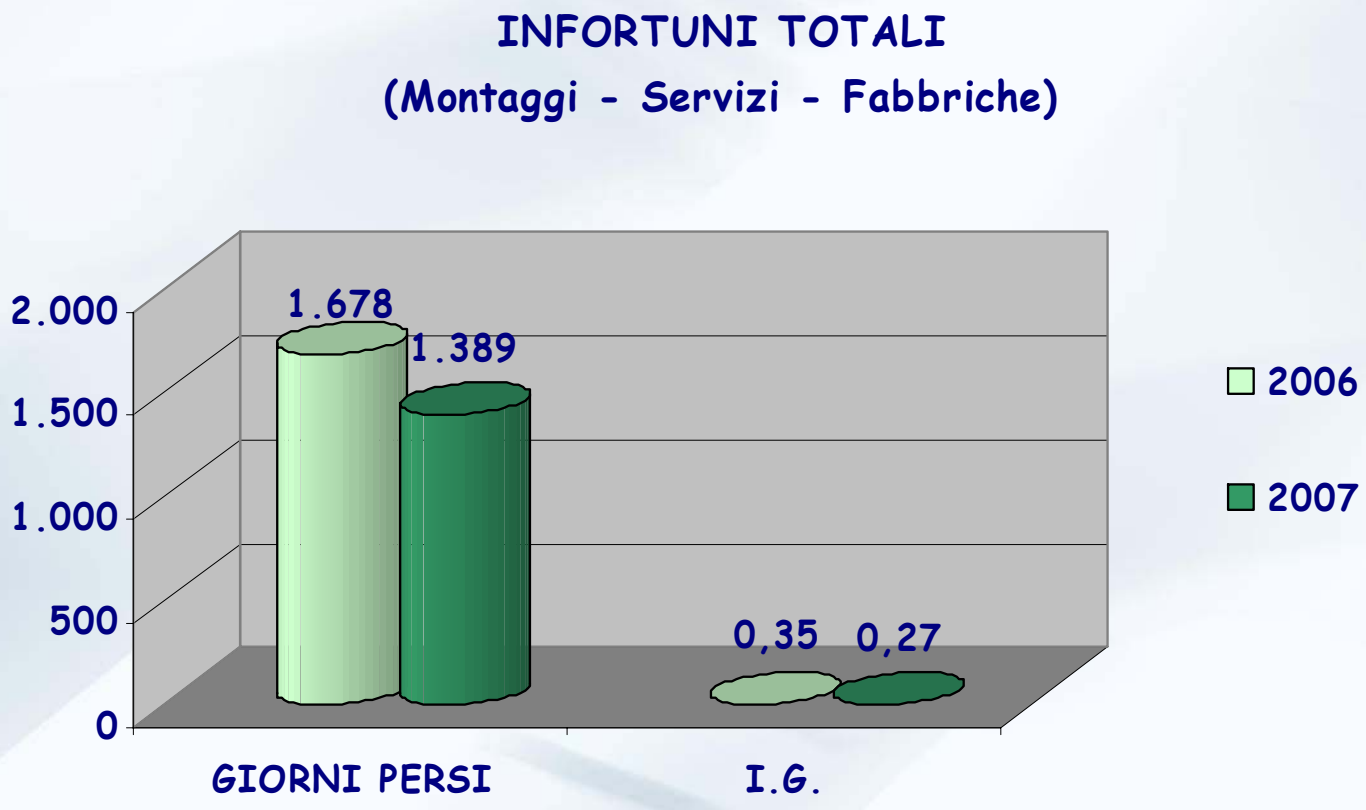

Infortuni dipendenti

INFORTUNI STRADALI

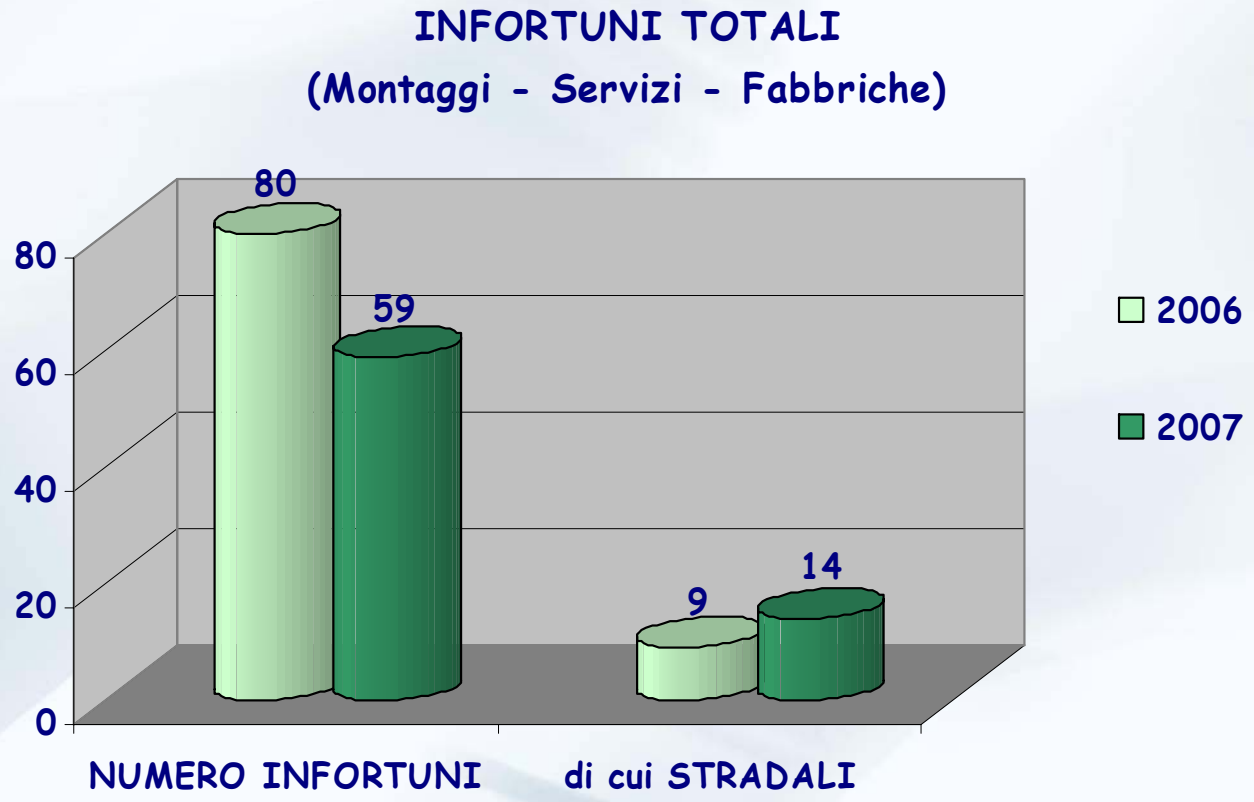

Infortuni utenti

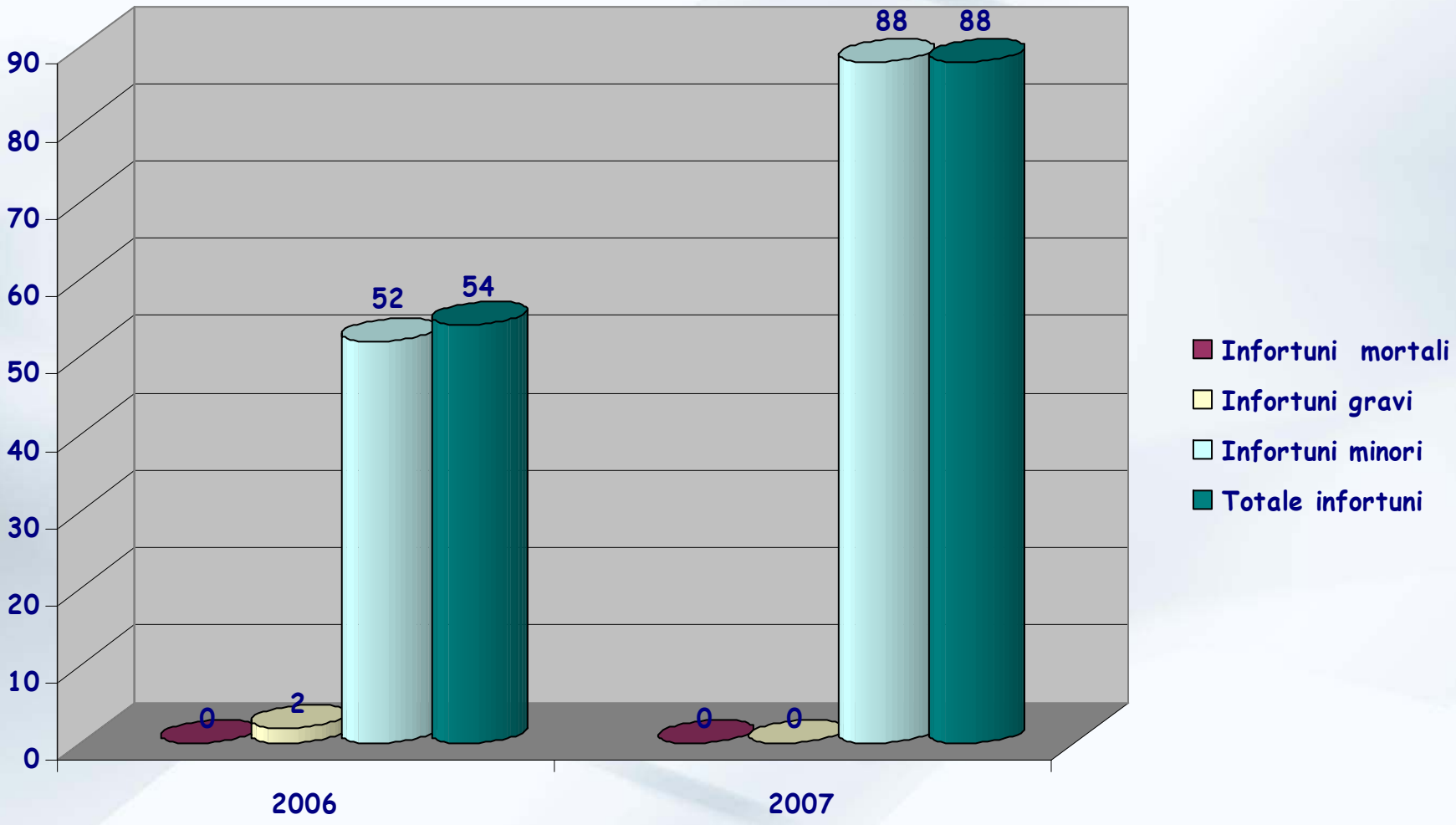

Infortuni utenti

CAUSALI INFORTUNI MINORI

Infortuni dichiarati: Minori

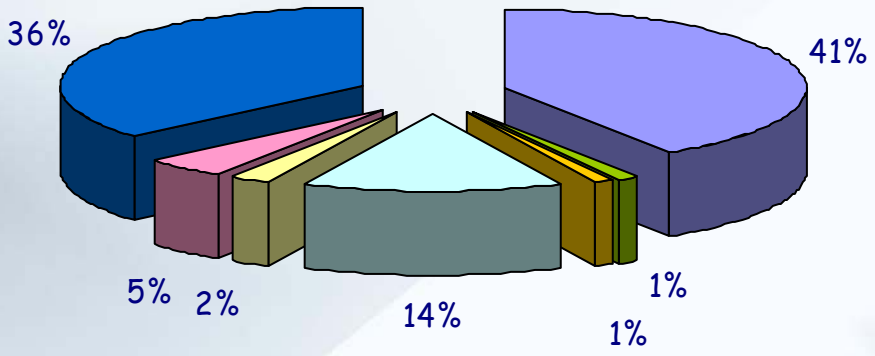

- Dislivello al piano e cattivo arresto al piano
- Sistema di chiusura delle porte di piano non sicuro
- Mancanza di informazioni, marcature ed istruzioni operative
- Caduta su scala/tappeto mobile
- Movimento accidentale su scala mobile
- Colpito da componente scala mobile
- Totale altre cause

Chiamate - IV trimestre 2007

INDICE DI CHIAMATA

Trend 2002 - 2007

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Dal D. Lgs. n. 626/1994 al nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Giovanni Varisco

Commissione Tecnica, Codici e Norme

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Titolo I
Principi comuni

Titolo I – Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

- Riassetto e riforma norme vigenti in materia di salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori in luoghi di lavoro
- Rispetto di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Art. 2 - Definizioni

- **Lavoratore**: persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **con o senza retribuzione,** anche al solo fine di apprendere mestiere, arte o professione.

Art. 2 - Definizioni

- **Datore di lavoro**: titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che, secondo tipo/assetto organizzativo ove il lavoratore opera, è responsabile di organizzazione/unità produttiva in quanto ha poteri decisionali e di spesa.

  In caso di individuazione omessa, o non conforme ai criteri precedenti, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.

Art. 2 - Definizioni

- **Azienda**: complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro.
- **Dirigente**: persona che, per competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Art. 2 - Definizioni

- **Preposto**: persona che, per competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 2 - Definizioni

- **Responsabile servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso di capacità e requisiti professionali (art. 32) designata da datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- **Addetto a servizio prevenzione e protezione**: persona avente capacità e requisiti professionali (art.32) e facente parte del servizio di prevenzione.

Art. 2 - Definizioni

- **Prevenzione**: complesso delle disposizioni o delle misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Art. 2 - Definizioni

- **Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, **non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità.**
- **Sistema di promozione di salute e sicurezza**: i soggetti istituzionali che concorrono, con partecipazione delle parti sociali, a realizzare i programmi di intervento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 12 – interpello).

Art. 2 - Definizioni

- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito dell'organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata a individuare le misure adeguate di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Art. 2 - Definizioni

- Norma tecnica
- Buone prassi
- Linee guida
- Formazione
- Informazione
- Addestramento

Art. 3 – Campo di applicazione

Tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio.

Tutti i lavoratori e lavoratrici.

Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Art. 3 – Campo di applicazione

Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (devono essere dotati dei necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate).

Titolo I – Capo II
Sistema istituzionale

Art. 9 – Enti pubblici

ISPESL, INAIL, (IPSEMA): enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con Ministeri della salute, del lavoro e della previdenza sociale, regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano.

(consulenza, progettazione ed erogazione di percorsi formativi, formazione, ecc.)

Titolo I – Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 15 – Misure generali di tutela

- ✓ Valutazione di tutti i rischi.
- ✓ Programmazione preventiva complessiva (condizioni tecnico/produttive + influenza ambiente + organizzazione lavoro).
- ✓ Eliminazione rischi alla fonte o riduzione al minimo in base al progresso tecnico.
- ✓ Rispetto principi ergonomici.
- ✓ Limitazione al minimo lavoratori esposti.
- ✓ Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici sui luoghi di lavoro

Art. 15 – Misure generali di tutela

- ✓ Priorità misure collettive su individuali.
- ✓ Controllo sanitario dei lavoratori.
- ✓ Allontanamento lavoratore da esposizione al rischio per motivi inerenti sua persona e affidamento di altra mansione.
- ✓ Informazione/formazione per lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti lavoratori per sicurezza.
- ✓ Istruzioni adeguate ai lavoratori.

Art. 15 – Misure generali di tutela

- ✓ Partecipazione e consultazione: lavoratori, rappresentanti lavoratori per sicurezza.
- ✓ Programmazione misure per garantire miglioramento livelli di sicurezza, anche adottando codici condotta e buone prassi.
- ✓ Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio, evacuazione lavoratori, pericolo grave e immediato.
- ✓ Uso segnali avvertimento e sicurezza.

Art. 15 – Misure generali di tutela

- ✓ Regolare manutenzione ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei loro fabbricanti.

Art. 16 – Delega di funzioni

Se non espressamente esclusa, è ammessa se:

- Risulta da atto scritto (data certa) ed è accettata per iscritto.
- Delegato: ha tutti i requisiti professionali e di esperienza richiesti da delega.
- Attribuisce al delegato tutti i poteri organizzativi, gestionali, di controllo, con la richiesta autonomia.

Art. 16 – Delega di funzioni

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Art. 17 – Obblighi non delegabili

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto da articolo 28.

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Nomina il medico competente.
- ✓ Designa i lavoratori per antincendio, evacuazione, salvataggio, soccorso, emergenze.
- ✓ Consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione e affida i compiti tenendo conto di capacità e condizioni.
- ✓ Adotta le misure per accesso a zone di rischio grave solo di lavoratori addestrati con adeguate istruzioni

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Richiede ai lavoratori l'osservanza di norme, disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
- ✓ Richiede al medico competente l'osservanza dei propri obblighi.
- ✓ Adotta le misure per controllo situazioni di rischio (abbandono del posto di lavoro).
- ✓ Informazione, formazione, addestramento

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Dà consenso ai lavoratori per verifica applicazione misure sicurezza (mediante rappresentante lavoratori per sicurezza).
- ✓ Consegna al rappresentante dei lavoratori dati e documenti per espletamento della sua funzione
- ✓ Adotta provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Comunica (a INAIL) i dati infortuni sul lavoro con assenza > 1 giorno e, a fini assicurativi, informazioni per infortuni con assenza > 3 giorni (dal 1 gennaio 2009).
- ✓ Consulta il rappresentante dei lavoratori.
- ✓ Consegna la tessera di riconoscimento ai lavoratori (fotografia), nello svolgimento di attività di appalto e subappalto.

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Convoca la riunione periodica (unità produttive > 15 lavoratori).
- ✓ Aggiornamento misure di prevenzione a causa di:
  - mutamenti organizzativi/produttivi rilevanti per sicurezza e salute
  - evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- ✓ Comunica i nominativi RLS.

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ✓ Informa il Servizio prevenzione/protezione e il Medico:
  - natura dei rischi;
  - organizzazione lavoro, programmazione; - attuazione misure preventive/protettive;
  - descrizione impianti e processi;
  - dati relativi a malattie professionali;
  - provvedimenti organi di vigilanza.
- ✓ Effettua regolare manutenzione ambienti, attrezzature, impianti, ecc.

Art. 19 - Obblighi del preposto

- ✓ Sovrintende e vigila sul rispetto da parte dei lavoratori di obblighi di legge, disposizioni aziendali per salute, sicurezza, uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi (informazione ai superiori in caso di inosservanza persistente).
- ✓ Frequenta appositi corsi di formazione.
- ✓ Segnala tempestivamente al datore di lavoro o dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, di dispositivi di protezione individuale (secondo formazione ricevuta).

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

- ✓ Contribuiscono all'adempimento degli obblighi.
- ✓ Osservano le disposizioni ricevute.
- ✓ Utilizzano correttamente attrezzature, sostanze/preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza.
- ✓ Utilizzano appropriatamente dispositivi di protezione
- ✓ Segnalano immediatamente deficienze di mezzi ed eventuali condizioni di pericolo.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

- ✓ Divieto rimozione o modifica dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo.
- ✓ Divieto operazioni/manovre non di competenza o contro la sicurezza.
- ✓ Partecipazione a formazione e addestramento.
- ✓ Si sottopongono ai controlli sanitari previsti.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

- ✓ Obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro se svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Caso di affidamento lavori a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di un'unità produttiva.

Il Datore di lavoro verifica idoneità tecnico professionale di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Verifica mediante:

- Acquisizione certificato iscrizione CCIAA.
- Autocertificazione impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi .
- Informazioni dettagliate su specifici rischi, misure prevenzione e emergenza adottate in relazione a propria attività.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Datori di lavoro e subappaltatori:

- Cooperazione in attuazione misure di prevenzione/protezione da rischi relativi ad attività lavorative oggetto di appalto.
- Coordinamento interventi di protezione / prevenzione + informazione reciproca per eliminare rischi dovuti a interferenze tra lavori di imprese coinvolte nell'opera.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Datore di lavoro committente promuove cooperazione/coordinamento con unico documento di V/R (misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze - allegato a contratto d'appalto/opera).

Per contratti < 25/8/07 vivi il 31/12/08, DUVRI da allegare entro 31/12/08.

(Nota: Disposizioni precedenti non applicate a rischi specifici di imprese appaltatrici o singoli lavoratori autonomi).

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Imprenditore committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore (di appaltatore o subappaltatore) non sia indennizzato da INAIL.

Ciò con eccezione dei danni conseguenza di rischi specifici delle attività di imprese appaltatrici/subappaltatrici.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Nei contratti, anche in essere, d'appalto, subappalto, somministrazione di cui agli artt. 1559, 1655/6 e 1677 del C.C., devono essere specificamente indicati (pena di nullità) i costi relativi alla sicurezza del lavoro con riferimento a quelli propri dello specifico appalto.

Per contratti < 25/8/07, indicazione entro 31/12/08, se ancora in corso a tale data.

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Gare d'appalto valutazione delle offerte anomale enti aggiudicatori valutano:

Adeguatezza del valore economico;

Sufficienza rispetto a costi di lavoro e sicurezza (che deve essere indicato specificamente e risultare congruo rispetto a entità e caratteristiche di lavori, servizi, forniture).

Art. 26 – Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato da appaltatore/subappaltatore deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro.

Art. 28 – Oggetto della V/R

V/R su tutti i rischi (scelta attrezzature, sostanze/preparati chimici impiegati, sistemazione luoghi lavoro).

Per tutti i lavoratori, inclusi quelli:

- esposti a rischi particolari;
- collegati allo stress correlato al lavoro;
- riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza;
- connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi.

Art. 28 – Oggetto della V/R

Documento di V/R:

- Data certa
- Relazione su V/R con i criteri adottati.
- Indicazione misure prevenzione/protezione e dispositivi protezione individuali.
- Programma misure per garantire nel tempo il miglioramento livelli sicurezza.
- Art. 53 consente utilizzo di sistemi di elaborazione automatica per tutti i documenti del presente TU

Art. 28 – Oggetto della V/R

- Procedure di attuazione misure da realizzare e indicazione ruoli aziendali incaricati (solo soggetti con adeguate competenze e poteri)
- Indicazione di RSPP, RLS, medico competente che ha partecipato a V/R.
- Indicazione mansioni che espongono lavoratori a rischi che richiedono capacità professionale riconosciuta, esperienza, formazione, addestramento.

Art. 29 – Effettuazione della V/R

Datore di lavoro esegue V/R con RSPP e medico competente, consultando RLS

V/R da rielaborare a seguito di:

- modifiche processo produttivo;
- modifiche di organizzazione lavoro significative per salute e sicurezza
- evoluzione di tecnica, prevenzione, protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria.

Art. 29 – Effettuazione della V/R

V/R da custodire presso unità produttiva.

Datori di lavoro <= 10 lavoratori eseguono V/R con procedure standardizzate e fino a 30/06/2012 possono autocertificare effettuazione di V/R.

I datori di lavoro <= 50 lavoratori possono effettuare V/R sulla base di procedure standardizzate (escluse aziende che operano in cantieri temporanei o mobili)

Art. 36 – Informazione ai lavoratori

Rischi per salute e sicurezza sul lavoro.

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione.

Nominativi RSPP, addetti, medico.

Rischi specifici, normative, disposizioni aziendali, pericoli da uso di sostanze e preparati pericolosi, attività P/P.

Per lavoratori immigrati, informazione previa verifica comprensione lingua del percorso informativo.

Art. 37 – Formazione dei lavoratori

Per ciascun lavoratore una formazione adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, prevenzione, diritti/doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, rischi specifici nelle mansioni, possibili danni, procedure P/P.

Durata/contenuti/modalità definiti in sede di Conferenza permanente entro 12 mesi dall' entrata in vigore del Decreto.

Art. 37 – Formazione dei lavoratori

Formazione in occasione di:

- ✓ costituzione rapporto di lavoro, o
- ✓ inizio utilizzazione (somministrazione di lavoro);
- ✓ trasferimento/cambiamento mansioni; introduzione nuove attrezzature / tecnologie / sostanze pericolose.

Art. 37 – Formazione dei lavoratori

Addestramento effettuato da esperto, nel luogo di lavoro.

Periodicamente ripetuta (evoluzione dei rischi e insorgenza di nuovi).

Formazione preposti: individuazione fattori di rischio, V/R, individuazione misure di P/P.

Formazione periodica per lavoratori addetti a prevenzione/lotta incendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso, gestione emergenza.

Art. 37 – Formazione dei lavoratori

Formazione particolare per RLS: tecniche controllo e prevenzione rischi, principi giuridici comunitari/nazionali, legislazione salute e sicurezza sul lavoro; fattori rischio, V/R, misure di P/P, nozioni di tecnica della comunicazione.

Durata minima 32 ore (12 su rischi specifici in azienda, misure P/P, e verifica di apprendimento).

Art. 37 – Formazione dei lavoratori

Aggiornamento periodico RLS (contrattazione collettiva nazionale) di durata annua:

- >= 4 ore (imprese da 15 a 50);
- >= 8 ore (imprese > 50)

Formazione per lavoratori immigrati: previa verifica comprensione/conoscenza lingua veicolare del percorso formativo.

Competenze acquisite registrate nel libretto formativo del cittadino.

Titolo II
Luoghi di lavoro

Art. 62 – Luoghi di lavoro

Definizioni

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, e ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Titolo II - Luoghi di lavoro
Artt. 62-68

Non vi sono particolari modifiche

Titolo III

Uso delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Art. 69 - Attrezzature da lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, impianto usato durante lavoro.

Uso di A/L: (messa in servizio, fuori servizio, impiego, pulizia, trasporto, riparazione, trasformazione, montaggio, manutenzione, smontaggio).

Zona pericolosa: zona interna o prossima a A/L se presenza lavoratore è a rischio.

Lavoratore esposto: chi sta in zona pericolosa.

Operatore: lavoratore che usa A/L.

Art. 69 - Attrezzature da lavoro

L'Allegato V contiene al punto 4.5 indicazioni per ascensori e montacarichi installati antecedentemente all'entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE e che sono tratte dal DPR 547/55.

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Dal D. Lgs. n. 626/1994 al nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Luis Lazzaruolo

Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training

Titolo IV
Cantieri temporanei o mobili

Titolo IV – Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 89 - Definizioni

Cantiere temporaneo o mobile (cantiere): luogo dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (elenco in Allegato X).

Committente: soggetto per il quale è realizzata l'opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Per appalto di opera pubblica, committente = soggetto titolare di potere decisionale e di spesa.

Art. 89 - Definizioni

Responsabile lavori: soggetto incaricato da committente per progetto/controllo dell'esecuzione dell'opera.

Coordinatore in materia sicurezza durante progettazione: soggetto incaricato da committente o responsabile dei lavori.

Art. 89 - Definizioni

Coordinatore in materia sicurezza durante realizzazione: soggetto incaricato da committente o responsabile lavori per esecuzione.

Uomini/giorno: entità presunta del cantiere (somma giornate lavorative).

P.O.S.: documento del datore di lavoro di impresa esecutrice riferito a singolo cantiere interessato.

Art. 89 - Definizioni

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi.

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, e disponibilità di forza lavoro, macchine, attrezzature, riferite alla realizzazione dell'opera.

Art. 90 - Obblighi

Committente o Responsabile lavori, in fase progettazione, nelle scelte tecniche, in esecuzione progetto e organizzazione operazioni cantiere, si attiene a principi e misure generali di tutela.

Per permettere pianificazione in condizioni di sicurezza Committente o Responsabile lavori prevede nel progetto durata di lavori o fasi di lavoro.

Art. 90 - Obblighi

Se previste + imprese in un cantiere, anche non contemporanee, Committente, anche se coincide con impresa esecutrice, (o Responsabile lavori), designa:

Coordinatore per progettazione, e Coordinatore per esecuzione lavori.

Ciò è valido anche se, dopo affidamento lavori a unica impresa, esecuzione lavori (o parte) è affidata a una o + imprese (non più limite di 200 uomini/giorno).

Art. 90 - Obblighi

Committente o Responsabile lavori comunica a imprese esecutrici e lavoratori autonomi nominativo:

Coordinatore progettazione,

Coordinatore per esecuzione lavori.

Committente o Responsabile lavori verifica idoneità tecnico-professionale di impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi (All. XVII).

Art. 90 - Obblighi

Committente o Responsabile lavori chiede a imprese esecutrici dichiarazione di organico medio annuo, per qualifica, con estremi denunce lavoratori a INPS, INAIL, e dichiarazione relativa a contratto applicato a dipendenti.

Prima di inizio lavori trasmette a Amministrazione competente nominativi imprese esecutrici.

Art. 92 – Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione

Verifica applicazione da parte di imprese esecutrici di disposizioni Piano sicurezza e coordinamento (art. 100) e relative procedure di lavoro.

Verifica idoneità P.O.S. in coerenza con piano sicurezza e coordinamento e in relazione a evoluzione lavori ed eventuali modifiche valutando proposte imprese esecutrici per miglioramento sicurezza.

Art. 92 – Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione

Organizza tra datori di lavoro: cooperazione, coordinamento, reciproca informazione.

Segnala a committente e responsabile lavori, inosservanze a disposizioni e prescrizioni Piano sicurezza e coordinamento, propone sospensione lavori, allontanamento imprese, risoluzione contratto.

Art. 95 – Misure generali di tutela

Datori di lavoro imprese esecutrici curano:

- Mantenimento cantiere ordinato/salubre.
- Scelta ubicazione posti di lavoro.
- Condizioni di movimentazione materiali.
- Manutenzione, controllo prima di entrata in servizio di impianti e dispositivi per eliminare difetti contro sicurezza/salute.

Art. 95 – Misure generali di tutela

Delimitazione, stoccaggio, deposito vari materiali (sostanze pericolose).

Adeguamento, in funzione di evoluzione cantiere, della durata da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro.

Cooperazione datori di lavoro.

Interazioni con attività che avvengono sul luogo, interno o prossimo al cantiere.

Art. 96 – Obblighi dei Datori, dei Dirigenti, dei Preposti

Datori di lavoro imprese affidatarie ed esecutrici (anche se opera unica impresa):

- Redigono il POS
- Adottano misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (spogliatoi, docce, ecc.)
- Predispongono accesso/recinzione cantiere in modo visibile e individuabile.
- Curano la disposizione/accatastamento materiali contro crollo/ribaltamento.
- Curano protezione contro influenze atmosferiche e condizioni rimozione materiali pericolosi.

Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Vigila su sicurezza lavori affidati e rispetto piano sicurezza/coordinamento.

Stessi obblighi di cui all'articolo 96.

Stessi obblighi derivanti da articolo 26, (Obblighi per contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione).

Verifica congruenza con il proprio di POS imprese esecutrici, prima di trasmissione a Coordinatore per esecuzione.

Art. 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Relazione tecnica/prescrizioni correlate a complessità opera e eventuali fasi critiche per ridurre rischi per sicurezza/salute.

Stima dei costi.

Almeno planimetria su organizzazione cantiere.

Contenuti minimi in allegato XV come DPR 222/2003.

Parte integrante di contratto d'appalto.

Art. 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Datori di lavoro di imprese esecutrici:

- sono tenuti a rispettarlo.
- mettono copia a disposizione di RLS almeno 10 giorni prima di inizio lavori.

Impresa aggiudicataria può presentare proposte integrative al piano se ritiene di meglio garantire sicurezza (impossibilità di adeguamento prezzi).

Art. 101 – Obblighi di trasmissione

Committente (o Responsabile lavori) trasmette piano sicurezza/coordinamento a tutte le imprese invitate.

Prima di inizio lavori impresa affidataria trasmette piano a imprese esecutrici.

Prima di inizio lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette proprio piano di sicurezza a impresa affidataria.

Titolo IV – Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Art. 105 – Attività soggette

Esecuzione lavori costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, c.a., metallo, legno o altri materiali, comprese linee e impianti elettrici, opere stradali, idrauliche, ferroviarie, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale, sterro.

Art. 109 – Recinzione del cantiere

Cantiere deve essere dotato di recinzione con caratteristiche idonee a impedire accesso a estranei alle lavorazioni.

Art. 110 – Luoghi di transito

Transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con misure o cautele adeguate.

Art. 111 Somministrazione alcolici

Il datore di lavoro vieta di assumere bevande alcoliche ai lavoratori addetti ad attività in quota.

Artt. 112 - 117

Opere provvisionali

Scale

Protezione dei posti di lavoro

Sistemi di protezione contro cadute dall'alto

Lavori in prossimità di parti attive

Artt. 118 - 123

Ponteggi e opere provvisionali

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Artt. 124 - 129

Deposito di materiali sulle impalcature

Parapetti

Artt. 130 - 136

Relazione tecnica ponteggi fissi

Progetto ponteggi fissi

Documentazione ponteggi fissi

Marchio del fabbricante ponteggi fissi

Montaggio e smontaggio ponteggi fissi

Artt. 137 - 139

Manutenzione e revisione ponteggi fissi

Norme particolari ponteggi fissi (30 cm)

Ponteggi movibili

Titolo V
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Artt. 161 - 166

Per quanto riguarda la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro:

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non presenta particolari innovazioni nei confronti del precedente Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

Titolo VI
Movimentazione manuale dei carichi

Artt. 167 – 171 e All. XXXIII

Eliminato limite massimo 30 Kg.

Dizione "Carico troppo pesante (30 Kg)", sostituita da "Carico troppo pesante".

Di conseguenza il rischio di patologie per sovraccarico biomeccanico, esiste a seguito di movimentazioni continue, spostamenti di carichi ecc. e in relazione a mansione, sesso, età.

Titolo VII
Attrezzature munite di videoterminali

Artt. 172 – 179 e All. XXXIV

Per attrezzature munite di videoterminali:

Definizione lavoratore considera solo 20 ore/settimana (non 4 giornaliere).
Portatili: come VDT.
Per utilizzo portatili per molte ore devono essere muniti di tastiera, sistema di puntamento (mouse) e supporto idoneo a posizionare schermo in modo corretto (altezza tra schermo ed occhi)

Titolo VIII
Agenti fisici

Artt. 180 – 220

Poche modifiche rispetto a precedente legislazione.

Riportare nella valutazione dei rischi anche calcoli e misure eseguiti.

Riduzione rischi da esposizione ad agenti fisici da adattare a esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, inclusi minori e donne gravide.

Titolo IX
Sostanze pericolose

Artt. 221 – 265

Per quanto riguarda le sostanze pericolose:

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non presenta particolari innovazioni nei confronti delle precedenti Disposizioni Legislative

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie
Ascensori e Scale Mobili

L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Alessandra Toncelli

Servizio Centrale Legale ANIE

Il sistema sanzionatorio nel TU in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Sanzioni

- Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio
- Ciascun titolo ha le proprie sanzioni
- E' previsto il principio di specialità (art. 298):

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale

Sanzioni

- Sono previste sia sanzioni penali (ossia, arresto/ammenda per gli illeciti penali rappresentati da contravvenzioni) che sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti amministrativi

- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda

Sanzioni - Contravvenzioni

Possibili "attenuazioni" del regime sanzionatorio

- **Oblazione**: si applica alle contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 162 c.p. – si paga 1/3 del massimo oltre spese) o a quelle punite con l'arresto in alternativa all'ammenda (art. 162-bis c.p. – si paga 1/2 del massimo oltre spese): il pagamento estingue il reato
- A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa dell'arresto o ammenda si applica il procedimento del **D. Lgs n. 758/1994** (regolarizzazione inadempimento + si paga $\frac{1}{4}$ massimo): il reato si estingue

Sanzioni - Contravvenzioni

- Art. 302 TU: per le contravvenzioni per cui è previsto solo l'arresto, è consentita la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda

- Oppure: art. 303 TU (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo della pena

Sanzioni – art. 14 TU

Sospensione dell'attività

Presupposti:

- ✓ Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
- ✓ Reiterate violazioni in materia di orario di lavoro *considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio*
- ✓ Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
  - da individuare con futuro DM (senza scadenza)
  - Provvisoriamente → Allegato I

Sanzioni – art. 14 TU

Allegato I

- ✓ Elaborazione DVR
- ✓ Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione
- ✓ Formazione ed addestramento
- ✓ Costituzione SPP e nomina RSPP
- ✓ Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Elaborazione piano operativo di sicurezza
- ✓ Nomina coordinatore per la progettazione
- ✓ Nomina coordinatore per l'esecuzione.
- ✓ Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- ✓ Mancanza di protezioni verso il vuoto

Sanzioni – art. 14 TU

Allegato I

- ✓ Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- ✓ Lavori in prossimità di linee elettriche
- ✓ Presenza di conduttori nudi in tensione
- ✓ Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- ✓ Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Sanzioni – art. 14 TU

Conseguenze

- Comunicazione della sospensione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture
- Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare
- Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni

Sanzioni – art. 14 TU

Possibilità di opposizione

- Entro 30 giorni
- Alla Direzione regionale del lavoro o al Presidente della Giunta regionale
- Pronuncia sulla opposizione, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni

Sanzioni – art. 14 TU

Revoca provvedimento

- Regolarizzazione dei lavoratori
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza)
- Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00 €

Inosservanza del provvedimento

- Arresto fino a 6 mesi

Sanzioni/D. Lgs. 231

Che cos'è il 231?

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento **la responsabilità amministrativa delle società/enti** come conseguenza dell'accertamento di determinate tipologie di reato poste in essere, in nome e/o per conto della società/ente da soggetti legati alla società/ente (dipendenti, *top management*, terzi collaboratori).

Sanzioni/D. Lgs. 231

Che cos'è il 231?

In pratica, la nuova legge imputa alla società/ente una responsabilità (definita amministrativa, ma in concreto di tipo penale) derivante da reati espressamente previsti e commessi da persone fisiche che operano in nome e per conto della stessa e/o, in ogni caso, nel di lei interesse e/o vantaggio.

Sanzioni/D. Lgs. 231

Quali sono le sanzioni previste dal 231?

Tutto ciò comporta l'applicazione alle società di sanzioni che incidono sulla gestione dell'impresa e che possono consistere in:

- **Sanzioni pecuniarie**: variano da un minimo di 100 quote ad un massimo di 1.000 quote (ogni quota vale da 258 € a 1.549 €)
- **Sanzioni interdittive**: quali la interdizione dall'esercizio dell''attività
- **Confisca**
- **Pubblicazione della sentenza**

Sanzioni/D. Lgs. 231

Come si può evitare/ridurre la responsabilità?

- Con l'adozione di uno strumento definito dalla legge "Modello organizzativo" (e gestionale)
- Verificando l'efficacia del modello organizzativo attraverso un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cd. "Organismo di Vigilanza" (O.d.V.)

Sanzioni/D. Lgs. 231

Cosa cambia con il TU?

→ Si introduce l'articolo 25 septies al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

- Delitti di cui all'articolo 589 – omicidio colposo – commessi con violazione dell'art. 55, comma 2 TU: sanzione fino a 1000 quote + sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del 231 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Sanzioni/D. Lgs. 231

- Delitti di cui all'articolo 589 - omicidio colposo – commesso in violazione norme antinfortunistiche: sanzione pecuniaria da 250 quote a 500 quote. + sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del 231 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno
- Delitti di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale - lesioni colpose gravi o gravissime - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote + sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del 231 per una durata non superiore a 6 mesi

Sanzioni/D. Lgs. 231

E, quindi, in casi di reati legati a gravi infortuni sul lavoro, possono essere applicate alla società le seguenti sanzioni del 231:

a) sanzione pecuniaria (da un minimo di 250 ad un massimo di 1000 quote):

b) le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del 231):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Sanzioni/D. Lgs. 231

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

Caratteristiche del modello organizzativo per responsabilità legate alla sicurezza luoghi lavoro Art. 30 TU:

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

a) rispetto standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

c) attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione RLS)

d) attività di sorveglianza sanitaria

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori

f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

g) acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

h) periodiche verifiche applicazione e efficacia procedure adottate

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di tali attività

- articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- idoneo sistema di controllo su attuazione del modello e su mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (con obbligo di riesame e modifica in caso di violazioni significative o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nel progresso scientifico e tecnologico).

Sanzioni/D. Lgs. 231/modello organizzativo

In sede di prima applicazione, presunzione conformità a requisiti art. 30 per le parti corrispondenti:

- modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001
- British Standard OHSAS 18001:2007

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

Antonio Paravia

Senatore della Repubblica

componente della 10^ Commissione permanente Industria, Commercio, Turismo

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

RIEPILOGO ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Giovanni Varisco

Commissione Tecnica, Codici e Norme

Premessa

Il datore di lavoro non esiste se numero lavoratori = 0

Obblighi del datore di lavoro

- Valutazione dei rischi con indicazione delle misure migliorative
- Miglioramento V/R per adeguamento a evoluzione tecnico/scientifica/sicurezza
- Designazione di RSPP, ASPP, medico, lavoratori per antincendio, ecc., …
- Scelta e consegna DPI
- Assegnazione dei compiti ai vari soggetti
- Misure per zone a rischio grave e per protezione ambiente

Obblighi del datore di lavoro

- Controllo osservanza compiti da parte del medico e dei lavoratori
- Informazione, formazione, addestramento
- Informazione a medico e a SPP
- Verifica preventiva capacità linguistiche
- Controllo subappalto (se applicabile)
- Tessera riconoscimento lavoratori

Obblighi del datore di lavoro

- Consentire verifiche a lavoratori e RLS
- Riunioni periodiche
- DUVRI/POS (se applicabile)
- Regolare manutenzione di impianti e apparecchiature di lavoro
- Vigilanza anche in caso di delega (se consentita)
- …

Casi pratici

- Imprenditore da solo
- Datore di lavoro in cantiere + ditta ascensoristica
- Impresa ascensoristica da sola (installazione,manutenzione, riparazione)

↓

LINEE GUIDA

ANIE FEDERAZIONE

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie
Ascensori e Scale Mobili

Dibattito

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

NUOVE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Dalla Legge 46/90 al Decreto Ministeriale 37 del 21 aprile 2008

Luca Plicato

Commissione Tecnica, Codici e Norme

DECRETO
22 gennaio 2008
n. 37

Titolo del provvedimento

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(*GU n. 61 del 12-3-2008*)

Principali modifiche rispetto alla Legge 46/90

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il decreto si applica agli impianti al servizio degli edifici, indipendentemente da destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Art. 1 - Classificazione

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, opere evacuazione prodotti combustione e condense, ventilazione e aerazione dei locali;

Art. 1 - Classificazione

d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per distribuzione/utilizzazione gas,comprese opere evacuazione prodotti combustione, ventilazione, aerazione locali;
f) impianti sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Art.1 - Esclusione

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria (95/16/CE), ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 - Definizioni

Punto di consegna delle forniture: punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Art. 2 - Definizioni

Ordinaria manutenzione: interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, e a far fronte a eventi accidentali che comportano necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto uso e manutenzione del costruttore.

Art. 3 – Imprese abilitate

Le imprese, del registro delle imprese o dell'Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività dell'art. 1, se l'imprenditore o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali.

Il responsabile tecnico svolge la funzione per una sola impresa (qualifica incompatibile con ogni altra attività continuativa).

Art. 3 – Imprese abilitate

Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quali lettera e voce intendono esercitare l'attività e dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

Art. 3 – Imprese abilitate

Responsabile tecnico: una sola impresa e non compatibile con altra attività continuativa.

A priori non incompatibili eventuali funzioni di amministratore all'interno della stessa o di altre imprese.

Ufficio legislativo MSE (23.04.08): applicare ragionevolmente e proporzionalmente tale regola per evitare indebite conseguenze negative a imprese e responsabili tecnici che hanno regolato rapporti precedenti secondo disposizioni meno restrittive.

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

Non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla disciplina precedente, salvo innalzamento periodi formativi richiesti per acquisire i requisiti tecnico-professionali necessari (Nota: Laurea quinquennale in ingegneria).

E' introdotto un nuovo criterio di formazione per collaborazioni tecniche continuative da parte di titolari, soci e famigliari di imprese, con un minimo di 6/4 anni d'inserimento.

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

Precedenti abilitazioni rimangono valide (Imprese e Responsabili Tecnici)

Nuove regole da 27 marzo 2008 (imprese che svolgono attività installazione *ex novo)*.

CCIAA in attesa di indicazioni operative da parte di MSE (entro la fine maggio 2008?).

Art. 5 – Progettazione degli impianti

La richiesta della progettazione non riguarda impianti di sollevamento di persone e cose con ascensori, montacarichi, scale mobili ecc.

Esclusi da redazione di progetto lavori di manutenzione ordinaria impianti (art. 10).

Progetti devono rispettare regola dell'arte. Quelli conformi a normativa vigente, guide e norme UNI, o di Enti normalizzazione di Stati membri U.E. considerati a R.A.

Art. 6 – Installazione degli impianti

Non vi sono modifiche sostanziali rispetto al precedente regolamento.

E' ulteriormente ribadito il concetto secondo il quale un impianto realizzato in conformità a norme UNI, CEI o CEN è presunto essere conforme alle disposizioni di legge.

Art. 7 – Dichiarazione di conformità

Dichiarazione conformità solo dopo esecuzione verifiche previste da D.P.R. 162/99.

Impresa installatrice rilascia certificato di conformità per lavori di installazione, ampliamento, manutenzione straordinaria.

Doppia firma (Titolare + Responsabile Tecnico)
Ascensori ricadono in applicazione decreto solo per manutenzione straordinaria (trasformazioni e modernizzazioni) e in tal caso attestazione deve tenere conto di funzionalità e sicurezza intero impianto.

Art. 7 – Dichiarazione di conformità

Se la dichiarazione di conformità non è prodotta o non più reperibile, l'atto è sostituito (per impianti anteriori a entrata in vigore del decreto) da dichiarazione di rispondenza dopo sopralluogo e accertamenti di un professionista iscritto all'albo per le competenze tecniche richieste e che ha esercitato per almeno cinque anni nel relativo settore impiantistico

Art. 7 – Dichiarazione di rispondenza

MSE (23.04.08): la dichiarazione ha funzione assimilabile a dichiarazione conformità: attestare conformità impianto a norme vigenti momento realizzazione o ultimo adeguamento obbligatorio.

Art. 7 – Dichiarazione rispondenza

Strumentale per adempiere obblighi previsti da art. 13 DM 37 (trasferimento immobile).

MSE (23.04.08): documenti da consegnare in caso di trasferimento immobile, solo quelli obbligatori per norme applicabili all'epoca.

Per ascensori, dichiarazione rispondenza solo per impianti realizzati secondo 46/90.

Se installati prima entrata in vigore 46/90, si dovranno consegnare solo documenti obbligatori a tale epoca (es. libretto).

Art. 8 – Obblighi del committente

Si conferma l'obbligo del committente di affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti a una ditta regolarmente abilitata ai sensi del presente decreto.

Si introduce inoltre l'obbligo del proprietario di mantenere l'impianto in condizioni di sicurezza, per tutta la durata effettiva di lavoro dell'impianto stesso, garantendo una regolare manutenzione.

Art. 9 – Certificato di agibilità

Non viene modificato il regime già presente nella vecchia disciplina.

Viene confermato che le autorità competenti rilasciano il certificato di agibilità solo dopo aver acquisito le dichiarazioni di conformità o il certificato di collaudo.

Art. 10 – Manutenzione degli impianti

Non è richiesta la redazione di un progetto per le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti nè l'affidamento dei lavori ad impresa abilitata.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi in servizio privato, così come per l'installazione dei medesimi, si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 11 – Deposito presso sportello unico

Disciplina procedure deposito a sportello unico per l'edilizia (progetto, dichiarazione di conformità o certificato di collaudo).

Rispetto alla Legge 46/90 è introdotto lo S.U. e sono state modificate le procedure.

L'articolo introduce "pari dignità" fra progetto edilizio e impiantistico: ogni volta che si presenta un progetto edilizio deve essere presente anche quello impiantistico.

Art. 13 - Documentazione

Precisa termini per conservazione della documentazione amministrativa/tecnica da parte dei soggetti destinatari di prescrizioni del DM 37/2008 in funzione della garanzia.

Ai soggetti interessati è fatto obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e di consegnarla al soggetto "avente causa" in caso di trasferimento di proprietà e non solo (vendita, permuta, donazione, ecc.).

Art. 13 - Documentazione

In tal modo si configura, in modo innovativo, un nuovo approccio per l'atto di passaggio di una proprietà da un soggetto a un altro, relativamente alla garanzia degli impianti, con riferimento alla conformità degli stessi ai requisiti di sicurezza e salute delle normative vigenti.

La prescrizione è fondamentalmente rivolta al committente/proprietario.

Art. 15 - Sanzioni

Le modifiche sostanziali introdotte dall'articolo sono riferite agli importi delle sanzioni comminate per le varie violazioni.

Tali sanzioni risultano raddoppiate rispetto alla precedente disciplina.

ANIE FEDERAZIONE
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

DUBBI/INTERPELLO

Giovanni Varisco

Commissione Tecnica, Codici e Norme

D.Lgs 81/2008

Data certa
Istruzione e formazione adeguate
Committente (no cantieri)
Cooperare nell'attuazione (Art. 26)
Manutenzione semplice ⇒ cantiere temporaneo

D.M. 37/2008

Unicità incarico responsabile tecnico/direttore commerciale

ANIE FEDERAZIONE

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie
Ascensori e Scale Mobili

Dibattito

ANIE FEDERAZIONE

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

AssoAscensori

Associazione Nazionale Industrie
Ascensori e Scale Mobili

Arrivederci

www.assoascensori.it